

DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022

ALLEGATI A PARTE – Testo approvato dal Cons. Ministri il 28.10.2021 (documento 242)

RESPONDABILITÀ COLPOSA del MEDICO non ESCLUSA per AVER RISPETTATO le LINEE GUIDA da DoctorNews di sabato 30 ottobre 2021 a cura di avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

La giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell'affermare che il rispetto delle "linee guida" non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico; e quindi nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente. Pertanto, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone.

Del resto anche nella recente L. n. 24 del 2017 (la c.d. legge Gelli - Bianco) il recepimento delle linee guida in appositi elenchi regolamentati e aggiornati mediante decreti ministeriali non ne ha mutato la natura e la finalità: l'art. 5, comma 1, della legge obbliga infatti gli esercenti le professioni sanitarie - nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale - ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (pubblicate ai sensi del successivo comma 3) "salve le specificità del caso concreto"; e d'altronde lo stesso art. 6 della legge prevede l'esclusione della punibilità nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sempreché queste "risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

ETÀ PENSIONABILE dei MEDICI a cura di Chiara Di Lorenzo – Uff. Legislativo FNOMCeO

<https://portale.fnomceo.it/tribunale-di-foggia-sez-lavoro-decr-26-07-2021-eta-pensionabile-medici/>

I Giudici (Tribunale di Foggia Sezione Lavoro - Decr. 26.07.2021) affermano che il dirigente medico non è titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo. Il dirigente medico e sanitario, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 162/2019 (*), nella formulazione introdotta con la legge di conversione n. 126/2020 (vigente dal 14 ottobre 2020), non è titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. La Pubblica Amministrazione gode, in ordine alla decisione se accettare o meno la richiesta di mantenimento in servizio del dirigente, di ampio potere discrezionale, ed il Giudice Ordinario non può sostituirsi alla stessa, con una propria valutazione e determinazione giudiziale.

() ((2. Al fine di assicurare un'efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età))).*

Ratificato in legge n.8/2020:

((2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale

possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L' amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.))

Documento allegato in

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportale.fnomceo.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fdecreto-26.7.21.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS da ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE FINO ad un QUINTO della PENSIONE. RIDETERMINAZIONE ONERI ANNO 2022 da sito Inps

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 della "Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione" e dall'articolo 15 del Regolamento dell'INPS contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto", di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 125 dell'8 novembre 2019, gli oneri a ristoro del servizio reso dall'Istituto applicati nell'anno in corso sono stati aggiornati per l'anno 2022.

La rideterminazione è stata effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo del 2020.

Per quanto sopra, il costo per estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2022 è stato così quantificato:

- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che hanno sottoscritto la Convenzione: € 2,04 (IVA esente);
- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € 8,56 (IVA esente);
- costo di gestione annuo per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € 102,77 (IVA esente).

Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con "data contratto" dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento che vengono disposti con cadenza mensile a favore delle società cessionarie.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3474 del 14.10.2021 (documento 243)

MANOVRA 2022 - SANITÀ

da articolo "*MANOVRA 2022/ Il tallone d'Achille che nemmeno i sindacati hanno visto*" di Giuseppe Pennisi:

Non si fa nulla per migliorare la sanità sul territorio, che - come si è visto nella fase acuta della pandemia nel 2020 - è il vero tallone d'Achille. Sappiamo che ci sono resistenze particolaristico-corporative al riassetto della sanità sul territorio. Proprio per questo motivo, i sindacati, a nome di tutti i lavoratori (pochi dei quali si possono permettere sanità privata), avrebbero dovuto alzare la voce chiedendo maggiori risorse (se non altro per dare piena attuazione alle reti di prossimità e alle Case della salute previste nel Pnrr) e anche riforme a costo zero come quelle proposte dalla Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e loro vedove).

Il Governo avrebbe avuto difficoltà a opporre un diniego. E avrebbero avuto tutti gli italiani con loro.

ORA BASTA BLOCCO PEREQUAZIONI PENSIONI DIRIGENTI di Michele Poerio da Quotidiano Sanità di mercoledì 3 novembre 2021

02 NOV - Gentile Direttore,

in rappresentanza delle diecine di migliaia di pensionati e vedove/i della FEDER.S.P.eV (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) e della CONFEDIR (Confederazione maggiormente rappresentativa della dirigenza pubblica e privata, dei quadri e delle alte professionalità), in qualità rispettivamente di Presidente Nazionale e Segretario Generale, osservo e segnalo quanto segue: il 31/12/2021 viene a cessare l'ennesima penalizzazione (di cui alle leggi nn. 145/2018 e 160/2019) a danno dei titolari di pensioni (superiori a 3-4 volte il minimo INPS), che ha visto la perequazione di tali pensioni azzerata, o fortemente limitata, in 11 degli ultimi 14 anni, calpestando però fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli degli artt. 36 e 38) e decine di sentenze della Corte costituzionale.

Prendendo a riferimento i 14 anni anzidetti, cioè dal 2008 al 2021 compresi, si può dire con sicurezza che gli interventi peggiorativi sulla perequazione delle pensioni oltre le 6 volte (e ancor più oltre le 8 volte il minimo INPS), intervenuti in deroga ai criteri della legge n. 388/2000, hanno determinato una perdita permanente del potere d'acquisto delle pensioni in questione di non meno del 15-20%, in concreto da 500 € mensili circa a più di 1.000 € mensili, anche senza tener conto dell'appesantimento fiscale delle addizionali comunali e regionali intervenute dai primi anni duemila e del taglieggiamento crescente dei cosiddetti "contributi di solidarietà" a carico delle cosiddette pensioni d'oro.

A ciò si aggiunga che dal 2014 ad oggi ha continuato ad operare il criterio di perequazione introdotto dalla legge "Letta" (L. n. 147/2013), che è nettamente peggiorativo rispetto al meccanismo precedente (L. n. 388/2000), infatti l'incremento interviene (ed in misura decrescente) sulla base dell'intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta (a scaglioni, cioè), come avveniva in precedenza per i vari segmenti di una singola pensione. Anche senza gli interventi sgraziati anzidetti, c'è da dire che la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione.

A seguito dei ricorsi di migliaia di nostri iscritti (promossi dalla FEDER.S.P.eV. e dalla CONFEDIR), la Corte costituzionale, con sentenza 234/2020, ha limitato al 31/12/2021 (rispetto al precedente 31/12/2023) il "contributo di solidarietà". La Corte anzidetta, invece, non ha avuto nulla da eccepire rispetto agli interventi dei nostri legislatori che si sono accaniti, per ben 11 degli ultimi 14 anni, nel limitare gravemente (o addirittura azzerare nel 2008, 2012, 2013) la perequazione automatica a danno dei titolari di pensione oltre le 6 od 8 volte il minimo INPS. Per le considerazioni fin qui espresse, chiediamo, con la forza delle ragioni e dei diritti riconosciuti e consolidati in capo a tutti i pensionati, che almeno dal 1° gennaio 2022 (liberati ormai dal peso dell'esproprio del contributo di solidarietà) si torni ai più ragionevoli e giusti criteri di perequazione automatica di cui alla legge n. 388/2000: cioè perequazione "a scaglioni" sui diversi importi di una singola pensione, vale a dire 100% sugli importi fino a 3 volte il minimo INPS, 90% sugli importi tra 3 e 5 volte il minimo INPS ed il 75% sugli importi eccedenti 5 volte il minimo.

Qualora, in caso malaugurato, ciò non si realizzasse, di fronte al perseverare di un accanimento di così lunga durata a danno dei pensionati, le categorie che rappresentiamo non accetteranno supinamente un'eventuale proroga dei commi 260 e segg. della legge di bilancio 145/2108 e tantomeno ulteriori penalizzazioni come emerso dal nostro recente congresso nazionale svoltosi a Roma con delegati da tutta Italia.

COVID-19: BANCA D'ITALIA e ENPAM in AIUTO delle FAMIGLIE dei MEDICI DECEDUTI

Aderendo a un'iniziativa promossa dalla Banca d'Italia, l'Enpam, l'Ente previdenziale di medici e odontoiatri, ha istituito il "Fondo di solidarietà Covid-19 - Banca d'Italia / Fondazione Enpam" per finanziare borse di studio a beneficio dei figli di tutti i medici deceduti a causa del Covid-19. Purtroppo sono già 365 i camici bianchi deceduti dopo aver contratto il Covid-19 e Banca d'Italia e Fondazione Enpam intendono onorare la memoria di tutti questi medici e dentisti, attraverso un gesto concreto di riconoscenza destinato alle loro famiglie per sostenerle nella formazione scolastica e universitaria dei figli. Il valore annuo lordo delle borse di studio sarà pari a: 500 euro per la scuola primaria, 700 per la secondaria inferiore, 1.000 per la secondaria superiore e 1.500 per università ed equiparate.

SPECIALISTI AMBULATORIALI, IL RIMBORSO CHILOMETRICO NON VA TASSATO da DoctorNews di venerdì 5 novembre 2021 a cura di Dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net

In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicchè hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione.